

D.L. N.314 DEL 13.11.2013: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE LIGURIA (LEGGE FINANZIARIA 2014)

L'articolo 1 fissa in 100 milioni di euro il limite massimo di indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale n. 15/2002 alle condizioni, tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziario e dei capitali, di un tasso massimo del 5,50 per cento e durata minima di venti anni.

L'indebitamento autorizzabile rientra nel limite potenzialmente attivabile a legislazione vigente come di seguito dimostrato:

(migliaia di euro)

	2014	2015	2016
A –Entrate utili per la determinazione della capacità di indebitamento	286.879	286.879	286.879
B – Onere massimo per servizi mutui (25 per cento del punto A)	71.720	71.720	71.720
C – Oneri per indebitamento	63.100	63.100	63.100
D – Oneri indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio 2013	8.300	8.300	8.300
E – Capacità di indebitamento residua [B-(C+D)]	320	320	320

L'articolo 2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede di prorogare nell'anno 2014 la possibilità di finanziare il saldo finanziario negativo degli esercizi 2007 e 2008 derivante dalla mancata contrazione dei mutui o altre forme di indebitamento negli esercizi medesimi in conseguenza delle effettive giacenze di cassa dell'esercizio 2014 e dell'andamento dei pagamenti in conto capitale.

L'articolo 3 dispone che per l'anno 2014 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

L'articolo 4 impone alla gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2014 il rispetto, in termini di competenza finanziaria e competenza euro compatibile, del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.

L'articolo 5, comma 1, indica l'importo destinato nel bilancio al programma investimenti in sanità.

L'articolo 6 è finalizzato a consentire l'avvio tempestivo delle azioni previste nella programmazione comunitaria 2014/2020, mediante l'attivazione dei primi interventi indifferibili, nelle more della definitiva approvazione della stessa. La Giunta regionale viene quindi autorizzata ad anticipare quota di cofinanziamento statale e comunitario del programma nel limite massimo di 7.000.000,00 di euro, da utilizzare secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa di riferimento.

L'articolo 7 è finalizzato ad implementare le attività svolte da ARPAL di cui alle lettere c) ed h) del comma 2, dell'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20, con riferimento all'attività di controllo e vigilanza ambientale inerente le sorgenti di radiazioni ionizzanti e la radioattività ambientale, anche in rapporto a fattori causali quali quelli geologici ed antropici, ed all'attività di gestione del catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti; per tale finalità viene concesso ad ARPAL il contributo annuale di euro 50.000,00, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

L'articolo 8 dispone misure di contenimento della spesa per studi ed incarichi di consulenza della Regione Liguria e degli Enti appartenenti al settore regionale allargato in continuità con la politica di riduzione dei costi degli apparati amministrativi perseguita già negli anni scorsi dall'Amministrazione regionale. In particolare la norma attua a livello di legislazione regionale quanto disposto a livello nazionale dall'art. 1 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in Legge con modifiche in Legge 30 ottobre 2013, n. 125.

L'articolo 9 persegue la finalità di continuare nella virtuosa politica del contenimento dei costi degli apparati burocratici regionali introducendo un tetto di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza che per l'anno 2014 non potrà superare la spesa sostenuta nell'anno 2013.

L'articolo 10 nel perseguire la politica di riduzione dei costi degli apparati amministrativi della P.A. ribadisce anche per l'anno 2014 la scelta di non effettuare spese per sponsorizzazioni.

L'articolo 11 persegue la finalità di continuare nella virtuosa politica del contenimento dei costi degli apparati burocratici regionali introducendo un tetto di spesa per trasferte che per l'anno 2014 non potrà superare la spesa sostenuta nell'anno 2013. La norma risulta comunque compatibile con la necessità di garantire il corretto assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente legati, anche, alla partecipazione a riunioni ed incontri con altri livelli di governo.

L'articolo 12 persegue la finalità di continuare nella virtuosa politica del contenimento dei costi degli apparati burocratici regionali introducendo un tetto di spesa per formazione che per l'anno 2014 non potrà superare la spesa sostenuta nell'anno 2011. La norma risulta comunque compatibile con la necessità di garantire la formazione del personale quale strumento di crescita professionale e di aggiornamento alle mutate realtà normative e sociali.

L'articolo 13 persegue la finalità di continuare nella virtuosa politica del contenimento dei costi degli apparati burocratici regionali anche in adempimento di quanto disposto a livello nazionale dall'art. 1 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in Legge con modifiche in Legge 30 ottobre 2013, n. 125.

L'articolo 14 persegue la finalità di continuare nella virtuosa politica del contenimento dei costi degli apparati burocratici regionali anche in adempimento di quanto disposto a livello nazionale dalla Legge n. 228/2012.

L'articolo 15, in adempimento del D.L. n. 95/2012 c.d. spending review, persegue la finalità di continuare nella virtuosa politica del contenimento dei costi degli apparati burocratici regionali ed in particolare di quelli legati all'uso in locazione passiva di immobili.

L'articolo 16 ha il fine di introdurre il procedimento volto alla ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 della presente Legge regionale.

L'articolo 17 introduce un canone ricognitorio per le concessioni di beni immobili regionali assentite in oggi a favore di Enti pubblici a titolo gratuito, anche sulla base di normative speciali regionali di settore. La ratio normativa è quella di disporre un uso maggiormente consapevole delle risorse immobiliari regionali in un'ottica di grave crisi economico finanziaria.

L'articolo 18 modifica l'art. 10 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il quale al comma 1, lett. c), che prevede la giurisdizione delle commissioni tributarie per "il provvedimento che irroga le sanzioni" e non già il desueto ricorso al Presidente della Giunta regionale.

L'articolo 19 disciplina in modo analitico l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, concludendo, così, il percorso iniziato dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ("Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario"), che trasformava l'imposta in "tributo proprio regionale".

La norma di natura tributaria individua non solo i soggetti attivi (Regione Liguria) e passivi (titolari delle concessioni) dell'imposta, ma anche la base imponibile (il canone concessorio) e l'aliquota (10% e 100%, in base ai diversi tipi di concessione demaniale) sulla quale calcolare l'imposta. Rispetto alla previgente normativa (art. 1, comma 4, della legge regionale 19 febbraio 1972, n. 2), l'aliquota è stata rideterminata per alcune categorie di soggetti passivi, rimanendo invece invariata per altre categorie.

Vengono, altresì, indicate le modalità operative e la tempistica con le quali i concessionari devono procedere al pagamento dell'imposta ovvero possono richiedere il rimborso della stessa, nonché la previsione di una fase di riscossione coattiva nel caso in cui non vi sia la corresponsione del tributo nei termini previsti dalla norma.

Infine, completano la disciplina la previsione della tutela giurisdizionale, la prescrizione dell'imposta e la devoluzione di una quota del gettito riferito all'imposta ai Comuni per il mantenimento del demanio marittimo.

Agli stessi Comuni vengono attribuiti i compiti di accertamento delle violazioni commesse, demandando ai medesimi di introitare le entrate derivanti da tale attività, riversando alla Regione Liguria le somme relative a tributo ed interessi moratorie e trattenendo la quota relativa alle sanzioni.

In considerazione del fatto che permangono necessità di copertura finanziaria per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio regionale a seguito degli eventi calamitosi accaduti, la norma di cui all'articolo 20 propone per l'anno 2014 la misura di incremento dell'aliquota regionale sull'imposta sulla benzina stabilita all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale).

L'articolo 21 individua casistiche di carattere tecnico relative alla tassa automobilistica che chiariscono le modalità operative di alcuni aspetti della gestione della tassa che maggiormente si presentano agli operatori.

In particolare, vengono specificati i casi in presenza dei quali l'obbligo del pagamento della tassa non viene sospeso (consegna del veicolo, mediante procura speciale per la vendita, ai concessionari e fermo amministrativo del veicolo), nonché le regole relative ai concessionari dei veicoli per la corretta messa in esenzione dei veicoli destinati rivendita.

Articolo 22. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha predisposto una nuova classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) da adottare in sostituzione della precedente (Ateco 2002). L'Ateco 2007 è la versione nazionale della classificazione (Nace Rev. 2) definita in ambito europeo ed approvata con regolamento della Commissione n. 1893/2006, pubblicato su *Official Journal* del 30 dicembre 2006, che, a sua volta, deriva da quella definita a livello Onu.

La principale caratteristica dei codici Ateco 2007 è di essere la classificazione di riferimento per tutte le altre classificazioni nazionali esistenti, adottate dal 2007.

La versione italiana è stata sviluppata dall'Istat in collaborazione con esperti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nell'attività di classificazione delle unità produttive e di numerose associazioni di produttori (Agenzia delle entrate, Camere di commercio e Unioncamere e Inps). L'obiettivo era tenere conto delle specificità della struttura produttiva italiana ed individuare attività particolarmente rilevanti nel nostro Paese. La classificazione Ateco 2007, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie.

La sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43 si è resa necessaria proprio a seguito della nuova classificazione Ateco 2007, che ha reso maggiormente particolareggiata la platea delle attività economiche presenti nel mondo produttivo italiano.

In tal senso, le precedenti divisioni 11 (lett. a), 23 (lett. b), 40 (lett. c) e 64 (lett. d), che racchiudevano macrosettori di attività produttive, sono state scisse in più sezioni (e di conseguenza in più divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie), con l'effetto di una non corrispondenza tra i soggetti passivi delle

specifiche categorie che il legislatore del 2007 voleva fossero colpiti dall'aumento dell'imposta (IRAP) e quelli effettivamente indicati nella norma.

Pertanto, la sostituzione normativa permette non solo la specifica individuazione delle attività produttive colpite dall'aumento dell'imposta, ma consente anche la corretta individuazione del presupposto d'imposta, con conseguente applicazione più puntuale del tributo.

L'articolo 23 statuisce che la copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.

L'articolo 24 reca la dichiarazione d'urgenza.

Articolo 1

(Indebitamento)

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), è fissato per l'anno 2014 in 100 milioni di euro.

Articolo 2

(Proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 "Bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013" e ss.mm e ii)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogata per l'anno 2014 l'autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo degli esercizi 2007 e 2008 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della l.r. 52/2012 e ss.mm e ii.

Articolo 3

(Vincolo di destinazione)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2014-2016, per l'anno 2014 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

Articolo 4

(Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2014 deve assicurare, in termini di competenza finanziaria e competenza euro compatibile, il rispetto del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.

Articolo 5

(Programma investimenti in sanità)

1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l'anno 2014 in euro 152.197.132,32.

Articolo 6

(Attivazione interventi di programmazione comunitaria 2014/2020)

1. Nelle more della definitiva approvazione della programmazione comunitaria 2014/2020, al fine di consentire l'avvio tempestivo delle azioni ivi previste, mediante l'attivazione dei primi interventi indifferibili, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare quota di cofinanziamento statale e comunitario del programma nel limite massimo di 7.000.000,00 di euro, da utilizzare secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa di riferimento.

Articolo 7

(Implementazione attività di cui alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20)

1. Al fine di implementare le attività di cui alle lettere c) ed h) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20, con riferimento all'attività di controllo e vigilanza ambientale inerente le sorgenti di radiazioni ionizzanti e la radioattività ambientale ed all'attività di gestione del catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, si concede all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) il contributo annuale di euro 50.000,00; la Giunta regionale stabilisce le modalità di concessione ed utilizzo del citato contributo.

Articolo 8

(Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza)

1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2014 non può essere superiore all'80 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2013 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati.
3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:
 - a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;
 - b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 19 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;
 - d) le attività di indagine e di ricerca affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;
 - e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni;
 - f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane, regioni di proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni

immobili dall'art. 56bis del Decreto Legge n. 69/2013 convertito il Legge con modifiche n. 98/2013, nonché gli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.

5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato, sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

6. Gli enti di cui al comma 5 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I direttori degli enti del settore regionale allargato che hanno conferito l'incarico rispondono dell'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 ai sensi dell'art. 1, comma 7, del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modifiche in Legge n. 125/2013.

8. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende sanitarie locali, sono svolti con oneri a carico delle risorse trasferite dallo Stato per tale finalità.

Articolo 9

(Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)

1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2014, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2013 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società *in house* della Regione e agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.

4. Gli enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Articolo 10

(Spesa per sponsorizzazioni)

1. La Regione, per l'anno 2014, non effettua spese per sponsorizzazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato e alle società *in house* della Regione.

Articolo 11

(Riduzione della spesa per trasferte)

1. Il complesso della spesa per trasferte anche all'estero, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2014, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2013 per le medesime finalità.
2. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale o dell'organo di vertice dell'Ente di un provvedimento motivato, in ordine alla partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le Regioni, le autonomie locali e lo Stato, nonché per la partecipazione alle attività degli organismi di monitoraggio di cui all'Intesa Stato - Regioni del 3 dicembre 2009 recante "Patto per la salute 2010 - 2012" e alla partecipazione da parte degli Enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dalla Regione.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e per quelle svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società *in house* della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.

Articolo 12

(Riduzione della spesa per formazione)

1. Il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2014, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'ARPAL per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 13

(Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni, il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2014, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
2. Nel corso dell'anno 2014 la Regione e gli enti del settore regionale allargato non possono acquistare autovetture, né possono stipulare contratti di *leasing* finanziario aventi ad oggetto autovetture.
3. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere derogato per effetto dei contratti pluriennali già in essere al momento dell'entrata in vigore della legge n. 135/2012 .
4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato e al servizio di Protezione Civile, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.

Articolo 14

(Riduzione delle spese per l'acquisto di mobili ed arredi)

1. Il complesso della spesa per l'acquisto di mobili ed arredi per l'anno 2014 non può essere superiore al 20 per cento della media del complesso degli impegni di spesa assunti negli anni 2010 e 2011 per le medesime finalità.

Articolo 15

(Riduzione della spesa per locazioni passive)

1. Alle locazioni passive della Regione si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del d.l. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 .
2. Nel caso di rinnovo di contratti aventi scadenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica una riduzione pari almeno a quella prevista dall'articolo 3, comma 4, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.

Articolo 16

(Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, non possono essere assunti impegni relativi alle spese di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15.
3. Gli organi di vertice degli enti appartenenti al settore regionale allargato adottano il provvedimento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e lo trasmettono alla Regione.

Articolo 17

(Cessazione di concessioni gratuite)

1. Alle concessioni di beni immobili regionali assentite a favore di Enti pubblici a titolo gratuito, anche sulla base di normative speciali regionali di settore, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, si applica un canone ricognitorio ai sensi del comma 1 dell'art. 48 della Legge regionale n. 2/2012.

Articolo 18

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28)

1. L'articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 ("Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati e modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 13 maggio 1996, n. 21") è sostituito dal seguente:

“Art. 10. (Tutela giurisdizionale)

1. Per le controversie relative alla contestazione delle sanzioni è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e successive modificazioni e integrazioni.”.

Articolo 19

(Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo.)

1. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo situati nell'ambito territoriale della Regione Liguria ed istituita quale tributo proprio dall'art. 24 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2013), è dovuta alla Regione Liguria dal concessionario contestualmente al canone di concessione. Nelle circoscrizioni di competenza delle autorità portuali l'imposta è dovuta per le sole concessioni rilasciate a uso turistico ricreativo.

2. La misura dell'imposta è pari a una percentuale della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali, così determinata:

- a. 10% per le concessioni demaniali marittime riguardanti le strutture dedicate alla nautica da diporto come definite dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del DPR n.509/1997, i cantieri navali e la pesca professionale così come definiti dal D.M. 15/11/1995, n.595, le occupazioni dell'Ente pubblico con esclusione di quelle a uso turistico ricreativo, le pertinenze per la parte soggetta all'applicazione del canone di cui al punto 2.1 , comma 251 dell'art.1 della legge 296/2006, le concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e le concessioni di cui al secondo comma dell'art. 39 del Codice della Navigazione e di cui all'art. 37 del regolamento del Codice della Navigazione.
- b. 100% per tutte le concessioni demaniali marittime rilasciate per usi diversi da quelli riportati alla precedente lettera a), ivi comprese quelle ad uso turistico ricreativo rilasciate e gestite dalle Autorità Portuali.

3. Entro il 30 maggio di ogni anno i Comuni, le Autorità Portuali e le Capitanerie di Porto quantificano e comunicano alla Regione Liguria e notificano ai soggetti passivi di cui al comma 1 gli importi dovuti di rispettiva competenza.

4. I soggetti passivi di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento dell'imposta entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, tramite versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Liguria ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale.

5. In assenza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte delle autorità competenti di cui al comma 3, i soggetti passivi sono comunque tenuti al versamento dell'imposta nei termini di cui al comma 4 ed in misura pari a quella dell'anno precedente, salvo conguaglio.

6. Per le violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati e modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 13 maggio 1996, n. 21) e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Per le controversie relative all'accertamento ed alla contestazione delle sanzioni, alla riscossione dell'imposta, nonché al rimborso della stessa, è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e successive modificazioni e integrazioni.

8. Per le somme non dovute, erroneamente o indebitamente versate, è consentito il rimborso in favore dei soggetti aventi diritto. Il rimborso è concesso previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell'apposita istanza che i soggetti interessati trasmettono, pena la decadenza, entro tre anni dalla data dell'avvenuto pagamento. Per le istanze pervenute a mezzo plico postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

9. Il diritto alla riscossione dell'imposta si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

10. Al fine di garantire la corretta gestione dell'imposta, la Regione può altresì accedere ai dati detenuti dai soggetti passivi e dagli enti preposti al rilascio delle concessioni, nel rispetto della normativa statale di riferimento.

11. Una quota pari all'80% del gettito riscosso riferito all'imposta è destinato ai Comuni costieri, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, per la gestione, la fruizione e il mantenimento del demanio marittimo, nonché, al di fuori della circoscrizione di competenza delle autorità portuali, alla difesa della costa nel rispetto delle competenze di cui al titolo II della l.r. n. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

12. L'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge, constatate con le formalità previste dal comma 6, è effettuato dai Comuni.

13. L'accertamento è effettuato dai Comuni anche nel caso in cui dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa.

14. I Comuni contestano la violazione al trasgressore e agli eventuali coobbligati, conformemente alla normativa vigente, con invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso, degli interessi moratori e della sanzione amministrativa tributaria.

15. Le entrate derivanti dalle attività di cui ai commi 12, 13 e 14 sono introitate dai Comuni, che provvedono a riversare alla Regione Liguria le somme relative a tributo ed interessi moratori.

16. I Comuni procedono alla riscossione coattiva delle somme dovute a seguito delle violazioni di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

17. La disciplina di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014; la legge regionale 19 febbraio 1972, n. 2 (Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile) è abrogata e le procedure di riscossione ordinaria e coattiva già attivate vengono portate a conclusione ai sensi della previgente normativa.

Articolo 20

(Modifiche alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 3 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale))

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 2011, n. 3 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale) le parole "e l'anno 2013" sono sostituite dalle parole "e, 2013 e 2014".
2. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. n. 30/2011 dopo le parole "dell'anno 2011" sono aggiunte le parole "e successivi".
3. Alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. n. 30/2011 dopo le parole "dell'anno 2011" sono aggiunte le parole "e successivi".

Articolo 21

(Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale)

1. Non costituiscono titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, nonché l'esibizione della fattura di vendita al concessionario in assenza dell'avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà al pubblico registro automobilistico (PRA).

2. Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli per la loro rivendita sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita. In caso di vendita del veicolo, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa automobilistica fino all'avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà al PRA.

3. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modifiche, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

4. Al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano risultati finanziari positivi, i veicoli di cui la Giunta o il Consiglio regionale risultano proprietari negli archivi del PRA sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

Articolo 22

(Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43 “Disposizioni in materia fiscale”)

1. L'articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43 (Disposizioni in materia fiscale), è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all'art. 16, comma 1, del d.lgs. 446/1997, è aumentata di un punto percentuale per i soggetti passivi che esercitano le attività comprese nelle seguenti categorie e sottocategorie riferite ad attività economiche, secondo la classificazione denominata ATECO 2007:

- a) 06.10.00 (Estrazione di petrolio), 06.20.00 (Estrazione di gas naturale), 09.10.00 (Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale), con esclusione della prospezione;
- b) 19.10.0 (Fabbricazione di prodotti di cokeria), 19.20.10 (Raffineria di petrolio), 24.46.00 (Trattamento di combustibili nucleari – escluso l'arricchimento di uranio impoverito);
- c) 35.11.00 (Produzione di energia elettrica), 35.13.00 (distribuzione di energia elettrica), 35.21.00 (Produzione di gas), 35.22.00 (Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte), 35.30.00 (Fornitura di vapore e aria condizionata).
- d) 53.10.00 (Attività postali con obbligo di servizio universale), 53.20.00 (attività postali senza obbligo di servizio universale), 61.10.00 (Telecomunicazioni fisse), 61.20.00 (Telecomunicazioni mobili).”

Articolo 23

(Copertura finanziaria)

La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.

Articolo 24

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.